

**DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 2016**  
**330/2016/E/GAS**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI**  
**IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI VENDITA DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE**  
**DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 giugno 2016

**VISTI:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013 e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019" (RTDG 2014 – 2019);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 314/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 314/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato ed integrato con la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2016, 166/2016/R/GAS (di seguito: TIVG);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese siano tenute a fornire, all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- il comma 64.3, della RTDG 2014 – 2019 ha previsto che, nell'ambito di applicazione della regolazione delle tariffe di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate – intesi quali gas di petrolio liquefatti e loro miscele (GPL) e gas manifatturati - rientrino solo le località servite

tramite reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna dal primo anno successivo al raggiungimento di tale soglia;

- ai sensi della RTDG 2014 – 2019, per ambito gas diversi si intende l'ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale, formato dall'insieme delle località gas diversi appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice; nei medesimi ambiti, pertanto, possono trovarsi sia località soggette alla RTDG sia località alle quali la citata regolazione non si applica;
- l'articolo 2, della deliberazione 314/2014/R/gas, ha modificato il TIVG armonizzandolo con la disposizione sopra citata e introducendo, nel citato Testo integrato, l'articolo 25 bis, che prevede, per le località servite da reti canalizzate che non rientrano nell'ambito di applicazione della RTDG:
  - al punto 1, che i valori della componente delle condizioni economiche di vendita del GPL relativa all'approvvigionamento della materia prima, data dalla somma degli elementi QEPROMC, ACC e QTCA e della componente relativa alla vendita al dettaglio, QVD, siano liberamente determinati dall'esercente l'attività di vendita di gas diversi;
  - al punto 2, che i valori delle suddette componenti debbano essere coerenti con i valori che si determinano nelle reti canalizzate oggetto di regolazione e che eventuali scostamenti significativi possano essere oggetto di verifica da parte dell'Autorità;
- la Direzione Mercati ha richiesto alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli due verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese di vendita di gas diversi dal gas naturale (GPL), individuate in base al numero di località servite con meno di trecento utenze.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno procedere alla verifica delle componenti delle condizioni economiche di vendita relative all'approvvigionamento della materia prima e alla vendita al dettaglio, con riferimento alle località in cui non trova applicazione la RTDG e in cui, pertanto, le suddette componenti tariffarie possono essere liberamente determinate dall'esercente l'attività di vendita di GPL, per accertarne la coerenza con i livelli che le medesime componenti assumono nelle reti canalizzate oggetto di regolazione, nonché per verificare le motivazioni degli eventuali scostamenti rispetto ai suddetti livelli;
- sia, inoltre, opportuno procedere alla verifica delle modalità con cui le suddette componenti sono state determinate e applicate dalle medesime imprese e nei medesimi ambiti tariffari ai clienti serviti tramite reti canalizzate oggetto di regolazione;
- sia opportuno procedere alle verifiche, di cui ai precedenti punti, mediante verifiche ispettive presso gli esercenti l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale

## DELIBERA

1. di approvare il programma di 2 (due) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 maggio 2017, nei confronti di altrettante imprese esercenti l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive nei confronti imprese esercenti l'attività di distribuzione misura e vendita di gas diversi da gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione”* allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2016 e per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2017;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 giugno 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*